



**Tribunale di Teramo**

riunito nella camera di consiglio del 17 maggio 2019, composto dai Sig.ri Magistrati:

dr.ssa	Angela Di Girolamo	Presidente
dr.	Alessandro Chiauzzi	Giudice Estensore
dr.ssa	Eloisa Angela Imbesi	Giudice

nel procedimento n. 1524/2018 r.g.v.g. per reclamo proposto ex art. 36 della Legge Fallimentare da \_\_\_\_\_ avverso il decreto emesso dal Giudice Delegato in data 8 agosto 2018 nell'ambito del fallimento della società \_\_\_\_\_

letti gli atti di causa;

sentite le parti;

a scioglimento della riserva che precede, ha emesso il seguente

**decreto**

Il reclamo proposto \_\_\_\_\_ avverso il decreto emesso in data 8 agosto 2018 dal Giudice Delegato è infondato e, conseguentemente, deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.

Non è oggetto di contestazione (in quanto trattasi di questione di natura squisitamente documentale) la ricostruzione dei fatti in merito ai quali verte la controversia.

In data 30 maggio 2018 il Curatore del fallimento \_\_\_\_\_ redigeva progetto di riparto parziale delle somme, in riferimento al quale, in data 4 giugno 2018, ai sensi dell'art. 110 comma 2 L.F., il Giudice Delegato ordinava il deposito in Cancelleria e disponeva la comunicazione ai creditori, che veniva poi effettuata in data 22 giugno 2018.

In data 31 luglio 2018 veniva comunicato un nuovo piano di riparto, in sostituzione di quello precedente, che risultava essere stato redatto in data 6 luglio 2018 e in riferimento al quale, in data 7 luglio 2018, il Giudice Delegato aveva ordinato il deposito in Cancelleria e la comunicazione dei creditori.

Nel nuovo piano di riparto il \_\_\_\_\_ si vedeva assegnata una somma pari ad € 3.259,11, mentre nel vecchio piano di riparto la somma assegnata era pari ad € 12.959,41.

Tanto premesso, sosteneva il reclamante che il vecchio piano di riparto (quello emesso in data 30 maggio 2018 e "vistato" dal Giudice Delegato in data 4 giugno 2018) era divenuto irrettabile e, quindi, definitivo, in assenza di reclami proposti ai sensi dell'art. 36 L.F. Conseguentemente soltanto il primo piano di riparto poteva ritenersi definitivo.

L'art. 110 LL.F. stabilisce che "il curatore, ogni quattro mesi a partire dalla data del decreto previsto dall'articolo 97 o nel diverso termine stabilito dal giudice delegato, presenta un prospetto delle somme disponibili ed un progetto di ripartizione delle medesime, riservate quelle occorrenti per la procedura" (comma 1), che "il giudice ordina il deposito del progetto di ripartizione in cancelleria, disponendo che a tutti i creditori, compresi quelli per i quali è in corso uno dei giudizi di cui all'articolo 98, ne sia data comunicazione mediante l'invio di copia a mezzo posta elettronica certificata" (comma 2), che "i creditori, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al secondo comma, possono proporre reclamo al giudice delegato contro il progetto di riparto ai sensi dell'art. 36" (comma 3) e che "decorso tale termine, il giudice delegato, su richiesta del curatore, dichiara esecutivo il progetto di ripartizione" (comma 4).

Alla luce delle norme appena indicate può essere valutata la vicenda, nell'ambito della quale risulta decisiva la data in cui era redatto il nuovo piano di riparto, in sostituzione di quello già presentato.

Come detto, risulta che in data 30 maggio 2018 il Curatore fallimentare redigeva il piano di riparto parziale del fallimento, che passava al Giudice Delegato per i provvedimenti di cui al comma 2 dell'art. 110 L.F., in data 4 giugno 2018. Riferiva lo stesso reclamante che tale piano di riparto veniva comunicato in data 22 giugno 2018; conseguentemente i termini per eventuali reclami scadevano decorsi quindici giorni a partire proprio dal 22 giugno 2018. Nelle more del termine, in data 6 luglio 2018, il Curatore, sollecitato dai rilievi svolti da uno dei creditori, decideva di sostituire il vecchio piano di riparto con un nuovo piano di riparto e



presentarlo nuovamente al Giudice Delegato, il quale in data 7 luglio 2018 ne ordinava il deposito in Cancelleria e la comunicazione ai creditori.

Ora va osservato che - come emerge dalla l'esame dell'art. 110 LL.F. - il piano di riparto costituisce un atto proprio del curatore, il quale lo redige senza ricevere alcun tipo di impulso e in riferimento al quale il giudice delegato si limita a svolgere un ruolo di mero controllore per quanto concerne la regolarità della procedura (ne ordina il deposito in cancelleria e ne dispone la comunicazione ai creditori). Rileva inoltre in tal senso il fatto che il piano di riparto, una volta spirati termini per i reclami, non diventa esecutivo se non su impulso del medesimo curatore.

Tanto osservato, rientra nel potere del curatore, qualora si avveda della necessità di correggere il piano di riparto, intervenire su un atto proprio, allo scopo di modificarlo o correggerlo, essendo poi rimessa ai creditori la valutazione della correttezza con la conseguente eventuale possibilità di proporre reclami nel merito.

Sulla base di quanto osservato è possibile affermare, quindi, che il Curatore, essendosi avveduto di un errore nella redazione del piano di riparto, in riferimento al quale non erano ancora spirati i termini per proporre reclamo, ben poteva apportare una modifica, o - come avvenuto - redigere un piano di riparto in sostituzione, comunicato il quale iniziavano a decorrere nuovamente i termini per proporre reclamo. A questo punto, qualora uno dei creditori avesse ritenuto di non condividere il riparto delle somme nel merito avrebbe ben potuto proporre reclamo ai sensi dell'art. 36.

E' irrilevante che il Curatore si sia avveduto dell'asserito errore su iniziativa e istanza di uno dei creditori, dato che ciò non ha determinato alcuna violazione del contraddittorio, potendo gli altri creditori contestare il nuovo piano di riparto con lo strumento del reclamo.

Sulla base di quanto osservato pertanto si deve concludere per la correttezza dell'operato del Curatore.

Per il resto il reclamante non proponeva motivi di contestazione nel merito.

Segue da quanto sopra che reclamo deve essere rigettato.

Le spese della presente procedura, liquidate come dispositivo, seguono la soccombenza del reclamante.

p.q.m.



